FAQ CNCE_Fondo Prepensionamenti

1. *In riferimento alla nuova prestazione riguardante l'integrazione dell'importo NASPI che va riconosciuta al 100% dall'inizio del decalage in poi, devono essere prese in considerazione solo le NASPI attivate dal 1° ottobre o anche quelle già in corso a quella data?*

La nuova prestazione relativa all'integrazione Naspi introdotta con l'accordo delle Parti Sociali Nazionali del 21 settembre 2023, è riconosciuta nei confronti delle sole NASPI attivate a partire dal 1° ottobre 2023 non essendo stato previsto un effetto retroattivo.

2. *La prestazione di "integrazione al reddito" con quali tempi viene erogata dalla Cassa in favore del lavoratore?*

La prestazione di integrazione al reddito è erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza.

3. *Per quanto concerne l'erogazione della prestazione di "integrazione al reddito" la Cassa quale importo deve prendere in considerazione? Deve essere calcolata la ritenuta d'acconto?*

La prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale netto previsto dalla fascia di riferimento della Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO) in vigore alla data di richiesta. Gli importi dei massimali mensili netti previsti per la CIGO sono quelli contenuti nelle tabelle che l'INPS pubblica annualmente (cfr per l'anno 2024 la circolare INPS n. 25). La Cassa Integrazione deve essere riferita ad eventi diversi da quelli di natura meteorologica.
Tale importo dovrà essere maggiorato dell'imposta dovuta e calcolata secondo le disposizioni in materia fiscale, con successivo inoltro della CU al lavoratore.

4. *Quale importo è erogato al lavoratore nei casi di richiesta della "prestazione contributiva"?*

L'importo da erogare al lavoratore nei casi di prestazione contributiva è quello indicato nel bollettino inviato dall'INPS. Per il primo trimestre la prestazione contributiva sarà erogata in anticipo per consentire il pagamento del relativo bollettino rilasciato dall'INPS. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente. Tale importo dovrà essere maggiorato dell'imposta dovuta calcolata secondo le disposizioni in materia fiscale, con successivo inoltro della CU al lavoratore.

5. *Oltre all'Ecocert rilasciato dall'INPS, al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni presso la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, quale altro documento dovrà presentare il lavoratore all'ente bilaterale?*

Nella fase di avvio, il lavoratore dovrà presentare, sulla base dei dati forniti dall'ECOCERT (che dovrà essere allegato alla domanda) e contestualmente alla presentazione dello stesso, una dichiarazione rilasciata dal

Patronato, in cui sono indicati la stima ipotetica della Naspi spettante e l'ipotesi di data presunta di pensionamento.

6. *Nell'ipotesi in cui il lavoratore venga rioccupato durante il periodo di disoccupazione, anche in settore diverso da quello dell'edilizia, l'integrazione NASPI viene sospesa?*

La prestazione di integrazione NASPI viene sospesa soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore venga rioccupato temporaneamente e obbligatoriamente attraverso gli Uffici dell'Impiego, anche in settori diversi da quello dell'edilizia. Alla scadenza del rapporto di lavoro, se il lavoratore non si è agganciato ai requisiti pensionistici di legge, il Fondo ritornerà ad integrare la quota restante di NASPI.

7. *Può un lavoratore usufruire della sola integrazione del periodo NASPI senza richiedere nessun'altra delle tre opzioni previste dal Fondo Prepensionamento.*

Sì, nel caso in cui il lavoratore raggiunga il diritto alla pensione grazie al periodo Naspi e purché la cessazione del rapporto del rapporto di lavoro rientri nelle ipotesi previste dall'art. 2 del Regolamento del Fondo.

ult. rev. 20240411